

N.I. 49/2017

**Ai Produttori ed ai Laboratori
Sistemi di Pesatura
Loro Sedi**

Milano, 6 novembre 2017

Oggetto: Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017 – Utilizzo dei “sacchetti ultraleggeri”.

Con il Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017 - “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*” saranno introdotte alcune modifiche ed integrazioni alle previgenti Direttive, tra le quali **il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore** (es. Sacchetti da Ortofrutta, Macelleria, self-service, ecc.), quanto detto a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2018.

A disporre il suddetto divieto sono, nello specifico, l’articolo 9 e 9-bis in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

I supermercati e i negozi alimentari dovranno adeguarsi alla Norma che prevede dei nuovi standard in materia di biodegradabilità del sacchetto nonché, **il vincolo a distribuirlo dietro corrispettivo dandone visibilità del prezzo nello scontrino o in fattura.**

A semplice livello informativo, per ciò che concerne il prezzo di vendita dei suddetti sacchetti, Vi segnaliamo, quale contributo, quanto indicato dal www.adnkronos.com. Potrebbe quindi variare da “*dai 2 centesimi fino a un massimo di 10, ovvero il costo degli shopper da spesa oggi in vendita alle casse dei supermercati*”.

In allegato troverete una nota di analisi del provvedimento a cura del Dott. Francesco Scopacasa comprensiva di un Compendio della Normativa in materia.


Questa novità potrebbe comportare **l’adeguamento del software** delle strumentazioni di pesatura o dei misuratori fiscali/POS che dovranno dare evidenze nell’etichetta apposta sul sacchetto pesato o nello scontrino emesso in cassa del prezzo del singolo sacchetto, oltre alle ulteriori indicazioni già previste di legge.

Il sacchetto dovrà rispondere a precise caratteristiche, oltre ad essere di tipo biodegradabile e compostabile. All’art. 5, lettera h), sono definite le sanzioni previste in caso di trasgressione. Un sacchetto utilizzato nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o in altro modo tentasse di porsi al di fuori della normativa, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni da **2.500 euro fino a 100.000 euro.**

Di seguito il link per consultare il [testo dell’art. 9-bis](#); suggeriamo di favorire la distribuzione di questa informazione nella maniera più ampia possibile.

Con i migliori saluti.

Dott. Maurizio Ceriani



Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017 - Utilizzo dei "sacchetti ultraleggeri"

Si conferma che la nuova normativa ha stabilito il divieto di commercializzazione delle borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti, fatte salve le borse in plastica biodegradabili e compostabili realizzate in materiale "leggero" o "ultraleggero", ma comunque solo se in possesso di determinati requisiti tecnici.

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori di tali borse, ferme le certificazioni per esse previste, devono apporre su di esse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

Entrambe le categorie di borse di plastica realizzate in materiale "leggero" ovvero in materiale "ultraleggero", ma comunque biodegradabili e compostabili, non possono essere cedute ai clienti a titolo gratuito, ma solo dietro corrispettivo e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Poiché la nuova normativa non stabilisce particolari modalità di indicazione di tali operazioni sui documenti emessi, restano valide ed applicabili le norme che disciplinano, rispettivamente, i contenuti dello scontrino o della ricevuta fiscale, ovvero della fattura.

Così ad esempio, si ritiene che possa essere indicato "borsa in plastica leggera (o ultraleggera), unitamente alla quantità, prezzo unitario e prezzo complessivo.

In particolare, per l'utilizzo dei misuratori fiscali, non è richiesta la totalizzazione di tali importi in uno specifico reparto; un'eventuale distinzione in tal senso risponde quindi esclusivamente ad esigenze gestionali, qualora l'esercente la ritenga opportuna.

Si riporta il Compendio Normativo in materia.

Dott. Francesco Scopacasa

COMPENDIO NORMATIVO COMMENTATO IN MATERIE DI SACCHETTI ULTRALEGGERI

La legge di conversione n. 123 del 03/08/2017 (in GU. n. 188 del 12/08/2017) ha inserito, nel DL 20/06/2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), l'art. 9 bis che reca norme di attuazione di alcune direttive dell'Unione Europea finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Al fine di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione (n. 2017/0127) aperta dalla UE nei confronti dell'Italia, la Legge n. 123 ha modificato alcuni articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 3.4.2006, n. 152).

In particolare, ha inserito nell'art. 218, c. 1, la definizione di "borse di plastica" (lett. dd-ter) borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti).

Tali borse si suddividono, per quanto qui attiene, in:

- a) "borse di plastica in materiale leggero" (lett. dd-quater), borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto) e
- b) "borse di plastica in materiale ultraleggero" (lett. dd-quinquies), borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi).

La norma fornisce inoltre la definizione delle "borse di plastica biodegradabili e compostabili" (lett. dd-septies), stabilendo che esse devono essere certificate da organismi accreditati e devono rispondere ai requisiti stabiliti dal Comitato europeo di normazione.

Le borse di plastica (sia in materiale leggero, sia ultraleggero) possono essere commercializzate solo se risultano biodegradabili e compostabili e sono in possesso di alcuni requisiti specifici stabiliti per ciascuna delle due categorie (artt. 226 bis e 226 ter).

Per consentire ai consumatori di distinguere agevolmente le borse commercializzabili da quelle non commercializzabili, è fatto obbligo ai produttori di indicare su ciascuna borsa i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili (art. 219, c. 3 bis).

Dopo avere precisato che per atto di "commercializzazione" di borse di plastica si intende la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (art. 218, c. 1, lett. dd-octies), viene stabilito che le borse di plastica "commercializzabili" non possono essere fornite ai clienti a titolo gratuito, ma solo dietro pagamento di un corrispettivo (prezzo di vendita per singola unità) che, a tal fine, deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite (art. 226 bis, c. 2 e 226 ter, c. 5).

Infine, la nuova normativa stabilisce la misura delle sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi come sopra stabiliti e introduce a tal fine nell'art. 261 i seguenti commi:

4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.»